

**L'ARCI risponde alle
FakeFAQ su
Immigrazione e
Sicurezza Pubblica**



Perché queste nuove norme in materia di immigrazione?

Le nuove norme sono un importante tassello di una più ampia riforma della gestione del fenomeno migratorio, in un'ottica di rinnovato approccio alle evidenti criticità di questi ultimi anni caratterizzati dai consistenti arrivi. Nonostante l'attuale riduzione dei flussi (oggi -80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno), è infatti significativo il numero di immigrati che insiste nel nostro territorio, sia per l'elevato numero di sbarchi del passato che per la prolungata presenza di richiedenti asilo, con un forte impatto sui territori. Ad oggi sono accolti più di 140.000 persone e sono in trattazione circa 110.000 domande di asilo. La strategia attuata a livello internazionale, volta al contenimento dei flussi migratori – con azioni di sostegno per lo sviluppo delle condizioni di vita nei Paesi d'origine – andava opportunamente accompagnata, a livello interno, da una serie di misure, sempre nel rispetto delle garanzie riconosciute dalla nostra Costituzione e dalle tutele europee, per definire in modo puntuale e concreto l'accesso alla protezione internazionale, le regole dell'accoglienza e dare effettività ai rimpatri per coloro che non hanno diritto a rimanere nel territorio nazionale.

Il governo si è servito dello strumento del decreto in assenza di evidenti presupposti di necessità ed urgenza.

Il Parlamento è stato privato della sua funzione di luogo di confronto e approfondimento. Sia alla Camera che al Senato il Governo ha scelto di porre la fiducia, annullando l'analisi e la discussione degli emendamenti proposti dalla maggior parte delle forze politiche.

Il fine di questa nuova legge è esclusivamente propagandistico ed elettorale e fatto sulla pelle delle persone più deboli. La considerevole riduzione degli arrivi è legata non ad una diminuzione delle ragioni che portano le persone a fuggire dai paesi di origine bensì all'accordo con la Libia, un paese ostaggio delle milizie. Un accordo attualmente sotto la lente di vari organismi internazionali a cui il nostro Paese dovrà rispondere.

Queste nuove misure violano, come sottolineato in un recente parere del CSM, i principi costituzionali a tutela della persona e delle libertà fondamentali.

Che cosa cambia per chi sbarca in Italia?

~~Restano invariate le tutele per chi fugge perché perseguitato o discriminato, per chi corre il rischio di condanne a morte o di tortura, per chi rischia la vita per conflitti armati nel proprio Paese. Continua comunque ad essere tutelato chi versa in una condizione di particolare esigenza umanitaria. Oggi vengono infatti previste e tipizzate specifiche situazioni che danno diritto, per quelle motivazioni, al soggiorno nel territorio nazionale.~~

Cambia moltissimo!

La principale novità è l'adozione di una lista di 'paesi di origine sicura'. L'Italia fino ad oggi si era distinta per aver scelto di non adottarla tutelando il principio di soggettività del diritto d'asilo. Con la nuova legge ha scelto invece di seguire l'Europa di Orban che costruisce nuovi muri e rifiuta il principio di solidarietà. Viene istituita la 'procedura in frontiera' e una forma di procedura accelerata per coloro che provengono da un 'paese di origine sicuro'. Le due procedure prevedono soli 15 giorni per impugnare un eventuale diniego e, in particolare per chi proviene da un paese di origine sicuro, l'onere della prova sarà esclusivamente a carico del richiedente che dovrà, in tempi brevi, presentare materiale sulla veridicità dei motivi che l'hanno spinto a presentare richiesta di protezione. E' previsto il trattenimento, fino a 180 giorni, all'interno dei CPR, per tutti coloro che non hanno i documenti d'identità. Condizione comune a tutte le persone che scappano. Viene legittimata la privazione della libertà personale per un tempo irragionevole e contrario alle normative europee.

Quindi la protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?

Continua ad esistere ma viene ora concessa in presenza di ben definite circostanze, a differenza del passato laddove veniva riconosciuta sulla base della generica previsione di “seri motivi di carattere umanitario” dai contorni indefiniti. L’ampia discrezionalità, insieme ad una interpretazione estensiva della giurisprudenza, aveva portato ad una applicazione così eterogenea che contrastava addirittura con la stessa ratio giuridica della tutela, che comunque presupponeva casi di eccezionale e temporanea gravità. Nel tempo si era così determinata una situazione paradossale: un altissimo numero di permessi di soggiorno per c.d. motivi umanitari, comprensivi delle più svariate ipotesi, che comunque non hanno portato all’inclusione sociale e lavorativa dello straniero;

La protezione umanitaria è stata abolita!

La tipizzazione prevista non ha un’ampiezza come quella prevista dal permesso per motivi umanitari che, oltre ad essere precipitato diretto della nostra Costituzione (art. 10), risponde anche ad obblighi derivanti dai regolamenti europei (339/2016), come ricordato dal recente parere del Consiglio Superiore della Magistratura.

Quindi la protezione umanitaria è stata abolita o esiste ancora?

infatti, su circa 40.000 tutele umanitarie riconosciute dalle commissioni territoriali negli ultimi tre anni poco più di 3.200 sono state le conversioni in permessi di lavoro e circa 250 in ricongiungimenti familiari. La gran parte degli immigrati sono rimasti in Italia inoperosi, senza concrete prospettive di stabilizzazione e di inclusione sociale, con il forte rischio di cadere in percorsi di illegalità. I diritti che invece oggi vengono assicurati sono concreti e reali: restano legittimamente le vittime di tratta, le vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo, chi versa in condizioni di salute di eccezionale gravità, chi non può rientrare nel proprio Paese perché colpito da gravi calamità, chi compie atti di particolare valore civile, nonché coloro i quali, pur non avendo i requisiti per il riconoscimento di una forma di protezione internazionale, corrono comunque il rischio, in caso di rimpatrio, di subire gravi persecuzioni o di essere sottoposti a torture.

Tale abrogazione porterà inevitabilmente ad un **aumento delle persone prive di un permesso di soggiorno** e quindi prive di tutele ed esposte allo sfruttamento lavorativo (lavoro nero) e al ricatto delle criminalità.

Con la nuova legge le Commissioni Territoriali, ad oggi uno dei principali soggetti che rileva gli indicatori delle vittime di tratta, non avrà facoltà di riconoscere alcun titolo in assenza dei requisiti per la protezione internazionale. SOLO in caso di AUTONOMO percorso giudiziario (denuncia) e percorso sociale (sistema antitratta) potranno richiedere un permesso di soli 6 mesi.

QUAL È LA SORTE DI CHI È GIÀ IN POSSESSO DI UN PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI?

Chi lo ha già ricevuto, o è in attesa di riceverlo, continua a rimanere legittimamente nel territorio fino alla scadenza del titolo, potendo usufruire di tutti i benefici derivanti dalla sua condizione a partire dalla possibilità di convertirlo in permesso per lavoro o per ricongiungimento familiare, laddove ne ricorrano le circostanze.

È evidente quindi l'opportunità, nonostante il cambio di normativa, che viene offerta allo straniero e che questi dovrà cogliere se davvero ha interesse a rimanere nel nostro Paese, rendendosi protagonista attivo dell'integrazione a cui tende. In caso contrario, alla scadenza, ove non sussistano le condizioni per il rilascio di uno dei permessi speciali umanitari previsti dalla nuova normativa, dovrà lasciare l'Italia.

Chi ha richiesto un rinnovo del permesso di soggiorno o era in attesa di un primo rilascio si è visto applicare nel giro di pochi mesi una normativa completamente diversa. Da persona portatrice di vulnerabilità e diritti da proteggere è diventata persona in dovere di attività e produttività. Migliaia di persone con permesso per protezione umanitaria NON saranno in grado di convertire il permesso in permesso per lavoro e NON potranno ottenere il rinnovo nonostante persistano le condizioni di estrema vulnerabilità, drasticamente ridotte dalla nuova legge al rischio di tortura - e NON anche DI TRATTAMENTI DISUMANI E DEGRADANTI - e al principio di non refoulement.

CHE INCIDENZA HANNO LE NUOVE NORME SUL DIRITTO DI ASILO?

Innanzitutto è bene precisare che il diritto di asilo rimane integro nel suo valore costituzionale. Le commissioni territoriali, in presenza delle condizioni previste dalla legge, che non sono state modificate, potranno riconoscere lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria; il questore potrà rilasciare il permesso di soggiorno per esigenze di carattere umanitario nelle circostanze precedentemente illustrate. Non ci sono mutamenti per quanto concerne la possibilità e i modi di presentazione della domanda di asilo, né sono cambiate le garanzie assicurate al richiedente per l'intero procedimento; anzi le innovazioni apportate rendono più veloce il riconoscimento dello status in favore di chi ne ha diritto.

Colui al quale viene impedito l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla nostra Costituzione ha diritto d'asilo.

Questo il dettato costituzionale. Dettato ancora più ampio di quello dell'art.1 della Convenzione di Ginevra relativa allo Status dei Rifugiati.

La nuova legge riduce drasticamente le condizioni per l'ottenimento del diritto d'asilo a partire dall'abrogazione della protezione umanitaria.

CHE INCIDENZA HANNO LE NUOVE NORME SUL DIRITTO DI ASILO?

Infatti, la previsione di procedure accelerate per chi proviene da Paesi di origine sicuri, nei quali è garantito il rispetto delle Convenzioni internazionali sui diritti umani, ovvero per chi presenta o ripresenta la domanda di asilo al solo scopo di impedire o ritardare il rimpatrio, rende possibile definire immediatamente le situazioni di coloro che hanno presentato domande pretestuose, con i connessi provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. Conseguentemente, riducendosi il numero dei richiedenti asilo in attesa di valutazione, le commissioni potranno velocizzare la trattazione e quindi la decisione, riconoscendo l'asilo a chi ne ha diritto in tempi decisamente più brevi rispetto ai circa due anni attuali.

Il concetto di Paese d'origine sicuro si basa sull'idea di allontanare altrove il richiedente asilo. Un Paese potrà esser considerato sicuro anche quando non lo è per determinate persone. L'onere della prova dei gravi motivi invocati ricade sul richiedente asilo. La sua domanda verrà esaminata in via prioritaria e in questo breve lasso di tempo dovrà dimostrare la sussistenza dei gravi motivi: una previsione che di fatto rende impossibile esercitare tale facoltà.

Inoltre la richiesta di asilo presentata da richiedenti provenienti da un Paese di origine sicuro è considerata domanda con **MANIFESTA INFONDATEZZA!**

CHE INCIDENZA HANNO LE NUOVE NORME SUL DIRITTO DI ASILO?

Ulteriore positivo effetto è sul sistema di accoglienza, che va quindi decongestionandosi: ancora oggi sono attive oltre 9.000 strutture, con una spesa di oltre 2,7 miliardi di euro a carico dell'erario, non tutti utili ai fini di una reale possibilità di integrazione in favore di chi ha titolo per permanere sul territorio nazionale. Sono interventi chiave che potranno consentire nel prossimo anno di definire anche grazie alle ulteriori disposizioni tese ad aumentare temporaneamente il numero delle Commissioni territoriali, le richieste di asilo pendenti, riportando il sistema nella sua ordinarietà, con l'obiettivo di riconoscere il diritto in pochi mesi dall'istanza.

Il sistema di accoglienza pubblico viene penalizzato a favore di quello privato.

Il sistema di accoglienza diffuso e in piccoli numeri viene sostituito da quello fatto da grandi centri e grandi numeri.

Alla gestione di enti di tutela competenti e di settore si sostituirà quella di soggetti terzi privi di esperienza e disinteressati al benessere delle persone accolte.

Le migliaia di persone che non avranno più diritto all'accoglienza si riverseranno sui territori e conseguentemente sui bilanci degli enti locali che, comunque, dovranno farsene carico.

CHI HA COMMESSO UN REATO HA DIRITTO ALL'ASILO?


Già oggi non può ricevere asilo politico chi costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato o per l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero sia stato condannato con sentenza definitiva per reati di particolare gravità. Con la nuova normativa è stato ampliato il novero dei reati che, per la loro gravità o per il particolare allarme sociale che ne deriva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, quali la violenza, l'omicidio, lo spaccio di stupefacenti, il furto, la rapina, ecc. Nella stessa ottica, si è inteso intervenire sul richiedente asilo che, per gli stessi reati, è stato sottoposto a procedimento penale ed è considerato pericoloso ovvero è stato condannato in primo grado. È stata quindi delineata una procedura per direttissima che consente alla Commissione di valutare immediatamente l'istanza: in caso di rigetto lo straniero sarà espulso dal territorio nazionale.

Il diritto di protezione internazionale NON può essere ridotto da una previsione così stringente e punitiva.

Il richiedente asilo o il titolare di protezione internazionale deve rispondere della propria condotta in base alle previsioni del codice penale come tutti gli altri cittadini presenti sul territorio nazionale.

Legare la condotta al riconoscimento di un diritto soggettivo di protezione, riconosciuto da convenzioni internazionali, va solo nella direzione della promozione di un diritto speciale per gli stranieri. Previsione che viola l'articolo 3 della nostra Costituzione.

CHI HA COMMESSO UN REATO HA DIRITTO ALL'ASILO?



Diverse le finalità: allontanare immediatamente chi, pur godendo di una confacente ospitalità, si rende protagonista di gravi comportamenti illeciti a danno della comunità; conseguire un effetto di deterrenza per i numerosi richiedenti asilo accolti in Italia; dare, nel contempo, una risposta in termini di sicurezza ai territori

La scelta del Governo di legare i temi della pubblica sicurezza con quelli della gestione dell'immigrazione ha chiara natura propagandistica.

La legge è uguale per tutti.

L'allontanamento immediato è un obiettivo non realizzabile, in termini di costi, organizzazione e accordi bilaterali.

La protezione internazionale è concessa in maniera permanente?

Da sempre sono previste cause di cessazione e di revoca della protezione internazionale: il diritto è mantenuto fino alla permanenza delle condizioni che ne avevano giustificato il riconoscimento.

In tale ottica è stata rivista, ai fini della cessazione del beneficio, la posizione di chi rientra nel Paese di origine in cui, in un primo momento, correva rischi per la propria incolumità e dal quale è fuggito. È infatti del tutto evidente che, ove non sussistano seri e comprovati motivi, il rientro stesso contraddice la situazione di pericolo inizialmente riconosciuta o, comunque, la rende non più attuale.

In base alla nuova legge, se un rifugiato fa rientro nel Paese dal quale è fuggito e nel quale, molto probabilmente, ha lasciato i propri cari perde **AUTOMATICAMENTE** il riconoscimento della protezione internazionale.

Viene cancellata la previsione di valutazione del caso concreto.

Facciamo un esempio: se un rifugiato decide di rientrare nel proprio Paese per salutare la madre in punto di morte, mettendo a repentaglio la propria vita, perde lo status di rifugiato nonostante ne abbia ancora i requisiti.

La protezione internazionale è concessa in maniera permanente?

Negli ultimi anni sono stati segnalati da parte della Commissione Nazionale per il diritto di asilo frequenti rientri, anche più volte nell'anno, di rifugiati nei Paesi di origine. Da settembre 2017 a metà dell'anno in corso sono stati monitorati oltre 1.400 casi di rientri da parte di titolari di protezione internazionale.

Al più generale fine di tutela della sicurezza è stata poi ampliata la casistica dei reati che danno luogo alla revoca della protezione internazionale, comprendendo tra gli altri quelli di particolare allarme sociale.

I motivi che inducono una persona titolare della protezione internazionale a fare rientro nel Paese di origine possono essere molteplici, primo fra tutti quello di aiutare i propri cari a mettersi in salvo.

La previsione di un ampliamento delle fattispecie penali per quali si dispone la REVOCA della protezione internazionale rischia di confliggere con le previsioni della Direttiva Europea che prende in considerazione esclusivamente i reati di maggiore gravità.

Che fine fa lo SPRAR?


Lo SPRAR continua ad esistere, con la sua nuova denominazione: Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati (SIPROIMI). Viene infatti mantenuta e confermata la sperimentata e proficua modalità di accoglienza integrata che vede i sindaci protagonisti nella proposizione e definizione delle progettualità. La rete degli enti locali aderenti allo SPRAR è notevolmente cresciuta e, ad oggi, il SIPROIMI conta su 877 progetti finanziati, per 35.881 posti, con 1.825 comuni interessati e con più di 27 mila persone in accoglienza.

Lo SPRAR viene spogliato della sua natura. Delle 27mila persone accolte, è stato omesso, che il 72% è composto da persone con permesso per motivi umanitari e da persone con permesso per richiesta di asilo.

La nuova legge esclude sia i richiedenti asilo che i titolari di protezione umanitaria dalla possibilità di essere accolti nello SPRAR.

Da qui l'origine del cambio del nome: da SPRAR (Sistema di accoglienza per Richiedenti Asilo e Rifugiati) a SIPROIMI (Sistema di accoglienza per titolari di PROtezione Internazionali e per MInori stranieri non accompagnati).

Che fine fa lo SPRAR?



I cambiamenti oggi previsti si inquadrano nell'ambito di una rivisitazione complessiva del sistema di accoglienza, in un'ottica di ottimizzazione e di razionalizzazione dei servizi da assicurare ai richiedenti asilo, riservando le attività di integrazione e di inclusione sociale ai soli beneficiari di protezione internazionale.

Nel SIPROIMI possono essere accolti anche i titolari dei nuovi permessi *casi speciali*: cure mediche, calamità, valore civile.

I permessi di soggiorno per cure mediche e per calamità **NON** possono essere convertiti in nessun altro permesso e quindi neanche in quello per **LAVORO** pur essendoci tutti i requisiti: le attività di tutela e integrazione - che caratterizzano il sistema - non avrebbero senso: a quale scopo accompagnare le persone in percorsi di inserimento lavorativo e formativo per poi non dar loro la possibilità di restare in Italia con un permesso regolare?


Che fine fa lo SPRAR?

Le modifiche introdotte sono peraltro in linea con le raccomandazioni formulate dalla Corte dei Conti al termine dell'indagine conoscitiva sul sistema della prima accoglienza, tese a evitare, per gli immigrati che non hanno un titolo stabile di permanenza nel territorio, l'accesso indiscriminato ai percorsi di formazione finalizzati all'integrazione, con oneri gravosi a carico dell'erario. Proprio in considerazione della più completa e avanzata accoglienza attuata nello SPRAR, oggi trasformato in SIPROIMI, oltre ai beneficiari di protezione internazionale destinati a rimanere nel nostro Paese, sono state individuate alcune categorie di stranieri che, in ragione delle specifiche necessità, vi possono comunque accedere.

Nel SIPROIMI possono essere accolti anche i titolari dei permessi *casi speciali*: vittime di tratta, sfruttamento lavorativo, vittime di violenza domestica.

Queste tipologie di permesso sono rilasciate direttamente dal QUESTORE senza il parere delle Commissioni Territoriali e solo su proposta o con parere favorevole del Procuratore della Repubblica. Vuol dire che una CT pur riconoscendo gli indicatori propri delle vittime di tratta per sfruttamento sessuale NON potrà più raccomandare al Questore il rilascio di un permesso.

Che fine fa lo SPRAR?



Rientra in tale ambito chi deve essere sottoposto a urgenti o indispensabili cure mediche, chi risulta vittima di tratta, di violenza domestica, di grave sfruttamento lavorativo, chi non può rientrare nel proprio Paese a causa di calamità o chi ha compiuto atti di particolare valore civile, oltre che i minori stranieri non accompagnati per i quali vengono riservati percorsi dedicati in ragione della loro condizione

I timori e le paure che caratterizzano le persone vittime di tratta, di violenza domestica e di sfruttamento lavorativo non permetteranno denunce e facili emersioni.

Migliaia di persone, che prima di questa legge avevano il riconoscimento della protezione umanitaria, resteranno senza un titolo di soggiorno, senza tutele e senza il diritto all'accoglienza nello SPRAR.

Vi è quindi un impoverimento del Sistema SPRAR, ora SIPROIMI?

Tutt'altro. Il sistema non subirà un ridimensionamento né in termini quantitativi, né qualitativi, anzi si consoliderà ulteriormente come struttura specialistica, dedicata ai percorsi di integrazione e inclusione sociale, volti a consentire a chi rimane in Italia di raggiungere una propria autonomia, e a offrire a chi gode di un permesso di soggiorno per esigenze umanitarie una qualificata assistenza. Nel SIPROIMI, di cui sono note talune best practices a livello nazionale, continueranno infatti ad essere assicurati un complesso di servizi e di attività, con una più strutturata assistenza integrata sul territorio.

Certamente.

L'esclusione dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione umanitaria (ad esempio vittime di tratta, immigrati con disabilità, donne sole con prole, neomaggiorenni) ha drasticamente abbassato il numero degli aventi diritto.

Questa esclusione farà ricadere sui bilanci dei Comuni e delle Regioni i costi dei servizi sociosanitari che in ogni caso sarà necessario erogare per tutti coloro che non potranno più accedere al sistema di accoglienza.

Vi è quindi un impoverimento del Sistema SPRAR, ora SIPROIMI?

Oggi paradossalmente, stante la presenza di richiedenti asilo nello SPRAR, i beneficiari di protezione internazionale spesso rimangono per periodi prolungati nei centri di prima accoglienza, senza poter accedere a quelle possibilità inclusive garantite dallo status ricoperto. Si è inteso regolare quindi in modo più chiaro e coerente l'accoglienza: il richiedente asilo, fino alla definizione del suo status, è ospitato nelle diverse strutture di accoglienza con l'assistenza essenziale; il beneficiario di protezione internazionale potrà godere della qualificata ospitalità offerta dal SIPROIMI.

I CAS (centri di accoglienza straordinaria) in quanto emergenziali e dati in gestione a privati, sarebbero dovuti confluire nel sistema SPRAR, sistema nazionale, diffuso, a diretta gestione degli Enti Locali.

La nuova legge ha definitivamente accantonato questa previsione, attribuendo ai CAS, centri gestiti dalle Prefetture che NON prevedono il diretto coinvolgimento dei Comuni e tantomeno delle comunità locali, l'esclusività dell'accoglienza dei richiedenti asilo.

Vi è quindi un impoverimento del Sistema SPRAR, ora SIPROIMI?

Dalla nuova organizzazione non conseguirà una riduzione del numero di presenze nel SIPROIMI, atteso che la nuova normativa ha aumentato temporaneamente il numero delle commissioni territoriali per definire velocemente le domande di asilo pendenti.

Quindi, nel più breve tempo possibile, un maggior numero di potenziali beneficiari di protezione internazionale potrà sostituire nel SIPROIMI i richiedenti asilo oggi ospiti, man mano che termineranno il loro percorso.

Allo SPRAR viene tolta la tutela della fase più delicata della procedura di asilo. In questi anni i richiedenti asilo accolti hanno avuto molte più chances degli altri nel riconoscimento della protezione internazionale perché adeguatamente seguiti: dal punto di vista sanitario, per l'emersione dei traumi e nell'identificazione delle vittime di tortura; dal punto di vista socioculturale: per la mediazione e la partecipazione; dal punto di vista dell'orientamento legale per le informazioni sulla procedura e sui possibili esiti.

Le persone oggi accolte nello SPRAR che fine fanno?

I richiedenti asilo che hanno già avviato il loro percorso nello SPRAR continueranno a rimanere in accoglienza fino all'eventuale rigetto della domanda, ovvero fino alla scadenza del progetto avviato dagli enti locali ed in cui sono stati inseriti, così come vi rimarranno gli stranieri titolari di un permesso umanitario in corso di validità rilasciato sulla base della precedente normativa. Gli enti locali potranno quindi portare a naturale scadenza i progetti già finanziati, senza subire interruzioni; ove il richiedente asilo veda definita positivamente la sua posizione in merito alla richiesta di protezione internazionale ovvero ottenga un permesso di soggiorno per i casi speciali previsti dalle nuove disposizioni, potrà rimanere nel SIPROIMI.

Le persone attualmente accolte rimarranno fino alla fine del progetto individuale di accoglienza.

Le nuove previsioni normative danno luogo a un'evidente **DISCRIMINAZIONE** nei confronti di tutti coloro che sono in possesso di un permesso per protezione umanitaria ma che non hanno goduto dell'accoglienza SPRAR.

A causa dell'inadempienza del Ministero dell'Interno nel trovare loro un posto in accoglienza ora hanno perso il diritto ad usufruire dello SPRAR. Per capire meglio: una persona con permesso per protezione umanitaria per la quale la Prefettura o gli enti di tutela avevano richiesto al Servizio Centrale un inserimento che al 4 ottobre non aveva ricevuto risposta, è oggi **ESCLUSO**.

E' fondato il timore che la nuova legge determinerà un allontanamento dal sistema di accoglienza dei titolari di permesso umanitario, che si troveranno senza dimora?

Le nuove norme non hanno apportato modifiche in ordine alla possibilità di permanenza nel sistema della prima accoglienza (CARA, CAS, ecc.) dei titolari di permesso umanitario. Infatti, già prima gli immigrati lasciavano la struttura all'atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avviando un autonomo percorso di inserimento socio-lavorativo. Le uniche novità, come detto in precedenza, riguardano – per l'avvenire – la sola possibilità per gli “umanitari” di accedere ai percorsi integrativi del SIPROIMI, peraltro già prima limitati, comunque, ai posti disponibili, che ora viene riservata ai titolari di protezione internazionale nonché agli stranieri in possesso di permessi speciali. Ovviamente, coloro che hanno proposto un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego di riconoscimento dello status di protezione internazionale continueranno, come per il passato, a permanere in accoglienza fino alla decisione definitiva.

Non è vero che *già prima gli immigrati lasciavano la struttura all'atto della consegna materiale del permesso di soggiorno per motivi umanitari* nel caso dell'accoglienza nello SPRAR. I richiedenti asilo accolti nei CAS e nei CARA quando ricevevano il permesso per protezione umanitaria avevano diritto all'accoglienza nel sistema SPRAR, **ORA NON PIU'**. Oltre 40mila persone nei prossimi mesi finirà in strada senza aver diritto all'accoglienza.

Sarà più facile l'allontanamento di chi non ha titolo per restare in Italia?

D'altra parte, è previsto un procedimento immediato per chi durante l'esame della domanda compie reati di particolare gravità che ne evidenziano la pericolosità sociale. Nella stessa ottica è previsto il proseguimento del trattenimento nei Centri di Permanenza per il Rimpatrio, durante l'esame della domanda, se non è stato possibile procedere all'accertamento dell'identità o della cittadinanza a seguito di trattenimento del richiedente asilo nell'hot-spot nonché il prolungamento del periodo di trattenimento nei CPR, fino a 180 giorni, per assicurare lo svolgimento di tutte le attività propedeutiche all'allontanamento

La prima conseguenza di questo decreto è l'aumento di persone prive di un permesso di soggiorno presenti sul territorio e che di conseguenza verseranno in situazioni di marginalità, di sfruttamento lavorativo e di adescamento da parte della criminalità.

Cambia qualcosa in materia di cittadinanza?

La concessione della cittadinanza italiana si fonda sul possesso di determinati requisiti, tra cui quelli relativi alla condotta dello straniero e alla valutazione del suo grado di integrazione nel tessuto sociale e di condivisione dei valori dello Stato. In quest'ottica è oggi prevista la revoca della cittadinanza concessa per naturalizzazione, per matrimonio o al raggiungimento della maggiore età per il minore straniero nato in Italia, nei confronti di chi, successivamente all'acquisizione dello status, è stato condannato con sentenza definitiva per gravi delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale che mettono a rischio la sicurezza della Repubblica.

Il termine di definizione dei procedimenti è stato RADDOPPIATO: 48 mesi dalla data di presentazione della domanda e non più 24.

Il termine NON è più perentorio: le domande di cittadinanza possono essere rigettate anche DOPO i 48 mesi.